



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Sede di Lecce,

Sezione Seconda

Reg. dec. nr. 5657/06

composto dai Signori Magistrati

dr. Antonio Cavallari	presidente
dr. Giulio Castriota Scanderbeg	componente est.
dr.ssa Silvana Bini	componente

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso n. 1243/2000 proposto dal dottor Luigi Spada, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Francesco Terruli e domiciliato nello studio dell'avv. Lorenzo Errico in Lecce alla via Milizia 64;

contro

l'Amministrazione Provinciale di Taranto, in persona del Presidente e legale rappresentante pt, nc;

per l'annullamento

del provvedimento tacito di diniego conseguente alla notifica dell'atto stragiudiziale di diffida avvenuta in data 5 ottobre 1999 e per

la declaratoria

del diritto del ricorrente a percepire dall'Amministrazione convenuta la liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie non godute negli anni

1995 e 1996 quando il ricorrente era alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Taranto;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Udito alla camera di consiglio del 19 ottobre 2006 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg ;

considerato che col ricorso all'esame il ricorrente, dipendente del Comune di Taranto ma distaccato presso la Provincia della medesima città dal 7.8.1995 al 30.9.1996, lamenta la illegittimità del comportamento dell'Amministrazione provinciale intimata che non avrebbe mai provveduto a liquidargli il compenso sostitutivo delle ferie non godute negli anni 1995 (per gg. 20) e 1996 (per gg. 27);

considerato che il ricorrente deduce che nonostante le richieste l'Ente provinciale si è astenuto dal liquidargli le indennità dovute, pur avendo riconosciuto il fatto obiettivo della mancata fruizione delle ferie da parte del ricorrente per ragioni dipendenti dal servizio;

considerato che all'udienza del 19 ottobre 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione;

considerato nel merito che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute sussiste anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità (poiché l'art. 36, comma 3, della

Costituzione sancisce che il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite “e non può rinunziarvi”, la normativa di contrattazione collettiva disciplina solo il godimento delle ferie e non prevede in via generale l’indennità sostitutiva per il mancato godimento) e discende direttamente dal mancato godimento delle ferie, quando sia certo che il mancato godimento delle ferie non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore e/o non sia comunque a lui imputabile;

considerato, infatti, che il predetto art. 36, comma 3, della Costituzione va interpretato nel senso che il carattere indisponibile e/o l’irrinunciabilità del diritto alle ferie non può escludere l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere al lavoratore il pagamento di una somma equivalente a quella pagata per le normali giornate lavorative, denominata indennità sostitutiva delle ferie non godute, quando il lavoratore è stato impossibilitato (cioè in assenza della sua volontà) a godere delle ferie, come appunto nella specie, in cui la mancata fruizione del congedo ordinario da parte del ricorrente è riconducibile a causa di servizio;

considerato pertanto che dalla predetta disposizione costituzionale di cui all'art. 36, comma 3, si evince agevolmente che la mancata fruizione del diritto alle ferie annuali fa sorgere in capo ai lavoratori il diritto a percepire la predetta indennità sostitutiva (equivalente alla somma stabilita per le normali giornate lavorative), in quanto la funzione essenziale del periodo feriale è quella di ritemperare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro (e di soddisfare le esigenze ricreative, culturali, affettive e familiari);

Considerato che da quanto detto consegue l'accoglimento del ricorso in esame, con attribuzione in favore del ricorrente della indennità sostitutiva delle ferie retribuite non godute limitatamente a gg. 20 per l'anno 1995 e gg. 27 per l'anno 1996;

considerato che al pagamento della suddetta indennità è tenuta la Amministrazione provinciale di Taranto, e cioè il soggetto in favore del quale sono state erogate le energie lavorative del lavoratore anche durante il periodo in cui lo stesso avrebbe avuto diritto ad astenersi dal lavoro per congedo ordinario;

considerato che la indennità per ferie non godute di spettanza del ricorrente, va maggiorata degli interessi legali e non anche della rivalutazione monetaria; più precisamente, poichè le predette indennità sostitutive delle ferie non godute riguardano periodi successivi al 31.12.1994, vanno corrisposti (ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/949, che ha introdotto il divieto del cumulo degli accessori sui crediti retributivi dei pubblici dipendenti) soltanto gli interessi legali secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei;

considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2006.

Antonio Cavallari -Presidente-

Giulio Castriota Scanderbeg –est.

Pubblicata il 5 dicembre 2006